



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



CONTRATTO DI RICERCA SU TEMATICHE DELL'INNOVAZIONE COMMISSIONATA

Con la presente scrittura privata relativa al contratto di ricerca su tematiche dell'innovazione commissionata (in seguito denominato "contratto"), redatta in duplice originale, tra

- Università di Foggia – Dipartimento.....(c.f.....- P. I.V.A.....) nella persona del Direttore pro tempore Prof....., codice fiscale, nato ail.....e residente inalla Via, in seguito indicato come "Dipartimento/Centro Interuniversitario/Centro Interdipartimentale/_ _ _ _" (è possibile inserire anche l'acronimo),
- La Società/.....(c.f.....- P.I.V.A.....) con sede inalla Via.....nella persona del legale rappresentante Sig.....(c.f.....) in seguito indicata come "Committente"

PREMESSO

- che l'Università di Foggia, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del ha approvato il seguente schema tipo;
- che la Committente opera nel campo della.....ed è interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;
- che il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. che opera presso il Dipartimento già da tempo ha sviluppato ricerche di base ed applicative nel settore deled è interessato a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con enti ed aziende che operano direttamente nel settore specifico;
- che, giusta l'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- che l'Avviso Pubblico "MiniPIA – Pacchetti Integrati di Agevolazione" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 12, 08/02/2024) (denominato di seguito "Avviso MiniPIA") rivolto a micro e piccole imprese, incluse le piccole imprese che acquisiscono la qualifica di media impresa esclusivamente per il tramite delle partecipazioni, nonché ai liberi professionisti, stabilisce criteri e modalità per la concessione di agevolazioni per investimenti produttivi in chiave di tecnologie abilitanti e di innovazione correlati ai temi della digitalizzazione e/o dell'ecosostenibilità (in linea con la Smart Specialization Strategy) che devono essere integrati con progetti di innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto del contratto

La Committente affida all'Università - Dipartimento, che accetta, l'esecuzione del progetto di innovazione, denominato elaborato nell'ambito di programmi di innovazione che riguardano l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese finalizzati all'avanzamento tecnologico delle imprese, da realizzare anche tramite progetti pilota e azione di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala anche tramite il sostegno ad experience center (fisici e virtuali) per i test di soluzioni nuove o migliorate, e che riguardano servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione strettamente necessari per la progettazione e la successiva realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, e riconducibili ai driver del cambiamento, come da Avviso MiniPIA e relativi allegati

Articolo 2

Progetto di innovazione

Il progetto di innovazione, concordato tra le parti contraenti, è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato 1, nel quale vengono riportati le attività di innovazione proposte, i tempi di realizzazione, gli obiettivi prefissati e risultati previsti, il livello di novità rispetto allo stato dell'arte, gli aspetti tecnologici innovativi, il contributo all'avanzamento delle conoscenze, la reale esigenza di innovazione in relazione all'intervento complessivo, le competenze coinvolte, e le relative spese per tipologia di costo ammessa dall'Avviso MiniPIA.

Il progetto di innovazione, concordato tra il responsabile scientifico e la Committente, è articolato in una serie di attività descritte nell'allegato 1. Nel corso dell'attuazione del progetto di innovazione ed in relazione alla sua evoluzione, potranno essere concordate, di comune accordo tra le parti, modifiche ed aggiornamenti, sempre nei limiti del contratto.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività/sui risultati raggiunti.

Art. 3

Responsabilità

L'Università designa il Prof./Dott. quale responsabile scientifico della esecuzione del progetto di innovazione ed individua il seguente gruppo di ricerca che sarà coinvolto:

Nome e Cognome	Funzione

Il responsabile scientifico, qualora lo ritenga opportuno e necessario al fine dell'esecuzione dell'attività di cui è incaricato, potrà, nel rispetto del Regolamento per le prestazioni conto terzi dell'Università degli Studi di Foggia, far ricorso a prestazioni professionali esterne i cui costi graveranno in *toto* sul corrispettivo determinato per il contratto.

La Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione del progetto di innovazione il Sig./Dott.

Il responsabile scientifico e il referente nominato dalla Committente sono direttamente e solidalmente responsabili per obbligazioni assunte in difetto di formale autorizzazione ovvero per danni provocati a terzi nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni nell'ambito del contratto; sono altresì responsabili, senza vincolo di solidarietà, per eventuali danni patrimoniali, derivanti da fatto lecito o illecito, arrecati alla Committente e all'Università di Foggia.

Art. 4

Durata del rapporto contrattuale

Il presente contratto avrà la durata di.....a partire dal giornofino al giorno..... e si intenderà tacitamente risolto alla scadenza così fissata, salvo che una delle parti chieda, con richiesta scritta e motivata la sua proroga, in base alla disciplina prevista dall'Avviso MiniPIA.

La proroga dovrà essere chiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno da far pervenire alla controparte almeno un mese prima della scadenza fissata nel comma precedente. Trascorsi gg.15 dalla ricezione della raccomandata il silenzio della controparte acquisterà valore di assenso.

Art. 5

Obblighi delle parti

Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale, etc.) la Committente si impegna a corrispondere, come da preventivo indicato nell'Allegato 1, la cifra globale di euro + I.V.A. di legge, dietro presentazione di regolari fatture valide ai fini fiscali da parte del Dipartimento, mediante il pagamento con il sistema PagoPA.

La Committente si impegna ad effettuare il pagamento entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

I pagamenti avverranno con la seguente modalità:

- Euro + I.V.A. entro ... giorni dalla stipula della convenzione;
- Euro + I.V.A. entro ... mesi dalla stipula della convenzione;
- Euro..... + I.V.A. a conclusione del progetto di innovazione.

La Committente si impegna inoltre a mettere a disposizione di proprio personale qualificato o il conferimento, a proprie spese, di incarichi a persone qualificate che collaborino alle attività di ricerca, con la possibilità di frequentare le strutture dell'Università, purché coperti da assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni; in aggiunta la Committente si impegna a consentire al personale dell'Università, o da essa incaricata, di frequentare proprie strutture e di utilizzare proprie apparecchiature.

Quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività del progetto di innovazione, il datore di lavoro della sede ospitante assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. L'onere relativo a tali adempimenti resta a carico della Committente, ovvero come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Recesso - Risoluzione del contratto per inadempimento

Le parti possono recedere dal contratto in ogni tempo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1373 del codice civile, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni da dare alla controparte con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno oppure PEC; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute, i compensi già maturati e gli impegni assunti, alla data di accettazione

del recesso. In ogni caso, il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Qualora l'Università di Foggia o la Committente si renda inadempiente a uno degli obblighi di cui al presente contratto e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida comunicata dall'altra parte a mezzo raccomandata a.r. oppure PEC, sempre e nell'ambito delle scadenze fissate dall'Avviso MiniPIA, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1454 c.c.

Il presente contratto si intenderà risolto qualora il Responsabile scientifico non ottemperi affatto o sia in grave ritardo nell'esecuzione del progetto di innovazione, secondo le modalità stabilite nel presente contratto. In tal caso, in relazione all'obbligatorietà del programma di innovazione nell'ambito dell'Avviso MiniPIA, l'Università di Foggia si riserva di valutare la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Responsabile Scientifico nel caso in cui abbia arrecato pregiudizio all'altra parte in relazione alla realizzazione del progetto di investimento complessivo oggetto della richiesta di agevolazione.

Il contratto dovrà intendersi risolto anche nella circostanza in cui la Committente:

- a) non fornisca, con cadenza semestrale, al Responsabile scientifico nonché al Dipartimento, dettagliato rendiconto contabile – debitamente documentato – in ordine agli incassi e alle spese correlate al contratto;
- b) non concordi con il Responsabile scientifico e col Dipartimento la redazione e il contenuto della rendicontazione, periodica e finale, che sia eventualmente da inviare all'Ente finanziatore terzo rispetto a Committente e Commissionario;
- c) non ottemperi al versamento del *quantum debeatur* alle scadenze prefissate salvo che non ricorra una giusta causa o per fatto non dipendente dalla propria responsabilità. In ogni caso la Committente dovrà darne immediata comunicazione al Dipartimento che si riserverà il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti e, qualora lo ritenga opportuno, di interessare l'ufficio legale dell'Amministrazione Centrale per la tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsivoglia causa, resta fermo l'obbligo della Committente di provvedere al versamento delle somme corrispondenti all'attività di ricerca svolta sino al momento dello scioglimento del vincolo sinallagmatico. Qualora sorga contrasto circa la quantificazione della somma dovuta ai sensi dei commi precedenti, le parti si rimetteranno, ai sensi dell'art. 1349 c.c., alla determinazione fornita da un arbitratore appositamente nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Art. 7

Appartenenza dei risultati della ricerca

I diritti di proprietà intellettuale sui risultati del progetto di investimento appartengono all'Università di Foggia, in base alla normativa vigente. Nell'utilizzazione dei risultati del progetto di innovazione la committente ha l'obbligo di indicare nelle forme d'uso che l'invenzione è stata realizzata nell'ambito del contratto stipulato con l'Università di Foggia.

Articolo 8

Segretezza e tutela della riservatezza

Il Dipartimento, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività del progetto di innovazione oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Committente, in virtù del presente contratto.

La Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività del progetto di innovazione oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente contratto e che non costituiscano l'oggetto del contratto stesso.

Altresì, le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza dei fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari. Le parti si impegnano a rispettare i vincoli imposti dalla legge sulla privacy.

Il Dipartimento nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto assume altresì la qualifica di incaricato, ai sensi e per gli effetti della D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Accordo, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 10

Pubblicazioni

Qualora il Dipartimento o la Committente intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati del progetto di innovazione in oggetto, inclusi eventuali aggiornamenti e/o approfondimenti, ovvero esporli oppure, ancora, farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno – fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale – i termini e modi delle pubblicazioni e comunque sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 11

Oneri assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale impiegato nell'attuazione del presente contratto, indicato nell'allegato tecnico.

Il personale della Committente che si rechi presso le strutture messe a disposizione dall'Università per lo svolgimento della ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nell'Università di Foggia.

Art. 12

Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Foggia, da un Collegio arbitrale nominato secondo detto Regolamento.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, nel rispetto degli art. 806 ss. c.p.c., con lodo rituale impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

Art. 13

Disposizione di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa eurounitaria e statale vigente.

Art. 14

Spese di registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. La presente Convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dalla Committente - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia.

Foggia,

Direttore del Dipartimento....

Rappresentante legale Committente

Responsabile scientifico.....

Allegato

1) Allegato 1 – “Progetto di innovazione”

2) Accordo di Impegno di Riservatezza delle Parti e dei collaboratori